

TERAMO AMBIENTE S.p.A.
NUMERO 0000365 DATA 08/01/2018 Usc
Titolo: 08 A



Egr.
Avv. Gaetano Biocca
Via Stazio, 22
64100 Teramo (TE)

Oggetto: condizioni per l'affidamento e lo svolgimento di incarichi professionali relativi ad attività di assistenza e difesa in giudizio ed attività connesse.

Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A. (di seguito "*Azienda*"), propone di seguito le condizioni ed i termini (di seguito "*Accordo Quadro*") che, in caso di accettazione espressa e fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 10, regolano gli incarichi conferiti allo Studio in indirizzo (di seguito "*Studio*") da parte dell'*Azienda*, relativamente alle attività giudiziali, quindi, quelle relative alla tutela giurisdizionale dei diritti dell'*Azienda*, ovvero all'attività stragiudiziale conseguente e connessa ai giudizi incardinati ed eventualmente occorsa.

1. Oggetto.

1.1 Oggetto. Il presente Accordo Quadro disciplina i singoli incarichi conferiti allo Studio dall'*Azienda* aventi ad oggetto i mandati alle liti relativi alle attività da svolgere avanti all'autorità giudiziaria civile, penale ed amministrativa nazionale, in ogni fase e grado, ivi comprese le attività stragiudiziali eventualmente conseguenti o connesse.

L'attività dello Studio sarà tra l'altro espletata — a titolo meramente esemplificativo — per la tutela dei diritti dell'*Azienda* relativamente allo svolgimento delle missioni aziendali.

1.2 Incarichi professionali. I singoli incarichi possono essere esclusivamente conferiti allo Studio dai rappresentanti legali dell'*Azienda* ovvero da suoi delegati.

1.3 Disciplina degli incarichi. Il conferimento di qualsiasi incarico allo Studio da parte dell'*Azienda* è regolato in via esclusiva dalle condizioni, dai termini e dalle modalità previsti nel presente Accordo Quadro, indipendentemente dalla presenza nei singoli incarichi di specifici rinvii allo stesso.

L'accettazione dei singoli incarichi comporterà, pertanto, automaticamente l'obbligo di rispettare tutto quanto previsto nel presente Accordo Quadro.

2. Conferimento, documentazione e coordinamento.

2.1 Conferimento. Il presente Accordo Quadro viene concluso dall'Azienda e disciplina i singoli incarichi conferiti allo Studio.

2.2 Documentazione. I singoli incarichi conferiti allo Studio, secondo le modalità di seguito indicate, saranno corredati della documentazione e delle informazioni necessarie per svolgere gli stessi, fermo restando che è onere dello Studio esaminare quanto ricevuto e richiedere, per iscritto, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla loro ricezione, eventuale documentazione e/o informazioni ritenute mancanti.

Trascorso il suddetto termine, senza che sia intervenuta da parte dello Studio alcuna comunicazione o richiesta di integrazione della documentazione o delle informazioni relative all'incarico conferito, lo stesso si considererà accettato e dovranno essere avviate, senza indugio, tutte le conseguenti iniziative/attività/adempimenti, ciò anche ai fini della valutazione e, comunque, del controllo e del monitoraggio delle prestazioni dello Studio.

2.3 Coordinamento. In ogni caso, le attività oggetto dei singoli incarichi conferiti sono svolte dallo Studio con il coordinamento, nonché sotto il controllo e monitoraggio dell'Azienda.

Il conferimento dei singoli incarichi, quindi, ha, altresì, valore di autorizzazione al rilascio all'Azienda, previa specifica richiesta da parte di quest'ultima, dei dati, delle informazioni e dei documenti relativi agli incarichi conferiti ed alle attività svolte dallo Studio eventualmente dalla stessa richiesti.

3. Durata, recesso e revoca.

3.1 Durata. Il presente Accordo Quadro decorre dalla data di sottoscrizione ed è a tempo indeterminato; tuttavia l'Azienda e lo Studio potranno recedere dallo stesso in qualsiasi momento con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, restando inteso che i contenuti del medesimo Accordo Quadro resteranno operanti con riferimento a tutti i singoli incarichi eventualmente in precedenza conferiti allo Studio ed ancora in corso alla data di efficacia del recesso e fino alla cessazione delle relative attività, ferma la facoltà di revoca dell'Azienda di cui al successivo punto 3.3.

1

3.2 Limiti. Non potranno in ogni caso essere accettati e svolti dallo Studio nuovi incarichi conferiti da parte dell'Azienda successivamente alla cessazione dell'efficacia del presente Accordo Quadro a qualsiasi titolo avvenuta.

Eventuali nuovi incarichi conferiti successivamente alla cessazione di efficacia del presente Accordo Quadro, infatti, saranno invalidi e la relativa documentazione, eventualmente consegnata allo Studio, dovrà essere prontamente restituita.

3.3 Revoca. In ogni caso, resta espressamente inteso che, da una parte l'Azienda ha facoltà di revocare e, dall'altra parte, lo Studio ha facoltà di rinunciare ai singoli incarichi conferiti in qualsiasi momento, in entrambi i casi con diritto dello Studio solo ed unicamente al pagamento delle attività effettivamente svolte al momento di efficacia rispettivamente della revoca o della rinuncia, in ogni caso secondo quanto previsto nel successivo articolo 5. Nei suddetti casi di revoca o rinuncia lo Studio dovrà in ogni caso provvedere a restituire immediatamente e, comunque, tempestivamente il relativo fascicolo e tutta la relativa documentazione.

4. Obblighi dello Studio.

4.1 Obblighi generali. Lo Studio, per patto espresso ed essenziale, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, dal codice di deontologia forense, nonché negli altri articoli del presente Accordo Quadro, nello svolgimento dei singoli incarichi conferiti si obbliga a:

a) rispettare tutte le condizioni, i termini e le modalità operative previste dal presente Accordo Quadro, nonché ogni altra istruzione impartita dall'Azienda, anche al fine di permettere il coordinamento, il controllo ed il monitoraggio di cui al precedente articolo 2;

b) comunicare prontamente e, comunque, tempestivamente all'Azienda le attività da svolgere per l'espletamento degli incarichi, nonché l'avvenuto compimento di tali attività, processuali e stragiudiziali, precisando, altresì, le eventuali successive scadenze ed i relativi adempimenti al fine di consentire comunque all'Azienda di essere adeguatamente informata, nonché di poter tempestivamente valutare le attività da svolgere ed i connessi adempimenti o, comunque, le attività svolte;

c) entro il 15 gennaio ed il 15 luglio di ciascun anno e, comunque, quando richiesto dall'Azienda, consegnare all'Azienda un *report*, in formato elettronico, da inviare a mezzo posta elettronica, contenente i dati relativi al contenzioso

pendente nel periodo di riferimento (rispettivamente il 31 dicembre ed il 30 giugno precedenti) in ordine a ciascuno degli incarichi conferiti secondo lo schema allegato al presente Accordo Quadro sotto la lettera "A", onde costituirne parte integrante e sostanziale, fermo restando che l'Azienda potrà aggiornare detto modello di *report* ed il relativo formato elettronico che lo Studio si impegna, ora per allora, a fare proprio;

d) consegnare all'Azienda, nonché eventualmente alla Società di revisione designata dall'Azienda un *report* contenente i dati relativi all'attività svolta nell'anno di riferimento in ordine a ciascuno degli incarichi conferiti, nonché quanto ulteriormente richiesto da detta società di revisione; tale *report* dovrà essere consegnato nel rispetto dei termini indicati dalla società di revisione;

e) effettuare tutte le comunicazioni prevalentemente per posta elettronica, altrimenti per posta ordinaria o a mezzo fax; tali comunicazioni dovranno essere indirizzate all'ufficio legale interno all'Azienda indicato nella lettera di conferimento di incarico; esclusivamente a tale indirizzo di posta elettronica dovrà, altresì, essere trasmessa tutta la reportistica di cui alle precedenti lettere c) e d);

f) fare uso degli applicativi informatici di uso comune che verranno indicati dall'Azienda (esempio, Office per Windows, Outlook, ecc.), fermo restando che l'Azienda si riserva la facoltà di indicare standard informatici che permettano una gestione unificata, unitaria ed automatizzata dei dati relativi agli incarichi conferiti ai diversi studi professionali;

g) mantenere, per l'intera efficacia dei singoli incarichi conferiti, comunicando immediatamente eventuali mutamenti, le caratteristiche ed i requisiti comunicati dallo Studio e, comunque, valutati dall'Azienda al momento della conclusione del presente Accordo Quadro, con particolare riferimento, tra gli altri, (i) alla consistenza ed al dimensionamento della struttura dello Studio, (ii) alla eventuale polizza assicurativa per la copertura della responsabilità professionale.

4.2 Collaboratori e domiciliatari. Lo Studio, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1381 cod. civ., si obbliga a far rispettare le previsioni di cui al presente Accordo Quadro, nonché gli obblighi relativi agli incarichi conferiti, anche ai propri eventuali associati, collaboratori, consulenti e dipendenti, nonché ai professionisti domiciliatari.

Lo Studio prende atto altresì che, nel caso in cui si rendesse necessario procedere

2

alla nomina di un domiciliatario, quest'ultimo dovrà preferibilmente essere scelto tra i legali di fiducia dell'Azienda, qualora questa lo indichi, restando ovviamente inteso che lo Studio effettuerà direttamente ogni controllo sulle attività svolte dal domiciliatario la cui responsabilità resta comunque a carico del medesimo Studio.

5. Compensi, modalità di fatturazione e di pagamento.

5.1 Compensi. Per le attività svolte in esecuzione del presente Accordo Quadro ed in particolare per gli specifici incarichi conferiti allo Studio dall'Azienda, spettano al medesimo Studio i compensi determinati secondo le modalità di seguito descritte, salvo quanto eventualmente e diversamente previsto dall'allegato *sub* "B".

Compensi a forfait: per le materie e le casistiche individuate nell'allegato *sub* "B" denominato "Compensi a forfait" i corrispettivi sono determinati in base ad un compenso fisso.

Compensi con preventivo: in casi di particolare rilevanza e/o nelle fattispecie non rientranti nelle categorie *sub* a), i compensi saranno determinati in base ad un preventivo che l'Azienda richiederà allo Studio. In tali casi lo Studio dovrà predisporre un preventivo dettagliato contenente tutte le informazioni utili circa gli oneri ed i costi ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione del singolo grado di giudizio ed inviarlo all'Azienda entro il termine da essa stabilito nella richiesta. Il preventivo sarà vincolante per le parti solo dopo la sua accettazione scritta da parte dell'Azienda stessa.

Spese: saranno inoltre rimborsate le spese non imponibili effettivamente sostenute ed adeguatamente documentate dallo Studio e che siano state preventivamente autorizzate dall'Azienda.

In caso si renda necessario procedere alla nomina di un domiciliatario, previa autorizzazione scritta da parte dell'Azienda, si provvederà ad un rimborso forfetario pari ad € 500,00.

Si precisa, inoltre, che i compensi come sopra determinati sono al netto di CPA ed IVA.

In ordine ai compensi come sopra determinati, lo Studio, alla conclusione del singolo grado di giudizio o della fase cautelare, dovrà presentare all'Ufficio Legale dell'Azienda la relativa parcella, tramite l'invio di entrambi i seguenti documenti:

D

0

00

1. schema allegato *sub* "C" (report delle attività giudiziali),
2. prospetto di parcella.

A seguito della verifica della parcella da parte dell'Ufficio Legale e dell'invio del numero di ordine da parte del competente ufficio aziendale, lo Studio dovrà emettere la relativa fattura da inviare direttamente all'Azienda con ivi apposta l'indicazione del numero di ordine precedentemente ricevuto.

5.2 Maturazione dei compensi. Per patto espresso ed essenziale, il diritto alla percezione dei compensi come sopra determinati – cui andrà aggiunto il rimborso delle spese non imponibili effettivamente sostenute ed adeguatamente documentate dallo Studio e che siano state preventivamente autorizzate dall'Azienda – matura alla conclusione del singolo grado di giudizio o della fase cautelare, ove presente.

I compensi, così come maturati ai sensi del precedente comma, dovranno essere parcellati dallo Studio entro il 15 luglio con riferimento ai compensi maturati al 30 giugno precedente ed entro il 15 gennaio con riferimento ai compensi maturati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Su richiesta dello Studio, prima della maturazione dei compensi e, pertanto, prima della conclusione del grado di giudizio o della fase cautelare, ove presente, potranno essere rimborsate le spese non imponibili autorizzate dall'Azienda ed adeguatamente documentate dallo Studio, ivi comprese le spese sostenute per il contributo unificato.

Lo Studio espressamente riconosce che i compensi come determinati nel presente articolo sono onnicomprensivi ed assorbono, altresì, le voci non espressamente previste.

Successivamente alla verifica delle parcelle ricevute, l'Azienda provvederà ad emettere il relativo ordinativo, anche ai fini dell'emissione della fattura, secondo quanto indicato al successivo punto 5.4.

Lo Studio dovrà, in ogni caso, allegare alle parcelle la relativa rendicontazione di cui all'allegato *sub* "C", che ne costituirà parte integrante e sostanziale.

5.3 Limiti ai compensi dello Studio. Oltre ai compensi ed alle spese non imponibili che siano state autorizzate dall'Azienda e che siano state effettivamente sostenute e pienamente documentate, nulla potrà spettare e/o essere

D

preteso dallo Studio o, comunque, sarà dovuto dall'Azienda, per quanto di rispettiva ragione.

5.4 Modalità di fatturazione e di pagamento. Il pagamento dei compensi avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della relativa fattura, che potrà essere emessa dallo Studio solo a seguito della ricezione del numero di ordinativo da parte dell'Azienda.

5.5 Generale.

Ai fini della determinazione del valore dell'incarico, ove necessaria per la definizione dei compensi spettanti allo Studio, dovrà farsi esclusivo riferimento al valore delle pretese dell'Azienda o avanzate nei confronti di quest'ultima (*petitum*).

6. Riservatezza e confidenzialità.

6.1 Riservatezza e confidenzialità. Il presente Accordo Quadro ed i suoi contenuti sono espressamente riservati e confidenziali.

Pertanto, è fatto espresso divieto allo Studio, ivi compresi eventuali associati, collaboratori, consulenti, dipendenti e domiciliatari, di divulgare a terzi i contenuti del presente Accordo Quadro.

In ogni caso lo Studio, in proprio, nonché ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1381 cod. civ., anche per conto dei soggetti suindicati, si obbliga a mantenere ed a garantire la massima riservatezza sui contenuti del presente Accordo Quadro.

7. Non esclusiva e incompatibilità.

7.1 Non esclusiva. L'Azienda si riserva la facoltà di avvalersi delle prestazioni di altri professionisti per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo Quadro.

7.2 Incompatibilità. Lo Studio si impegna, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1381 cod. civ. anche per i propri associati e collaboratori, nel corso del rapporto professionale di cui al presente Accordo Quadro, a non accettare incarichi professionali e, comunque, a non svolgere attività per conto di soggetti che abbiano avanzato pretese, diritti, azioni o ragioni nei confronti dell'Azienda, dichiarando espressamente che nessuna di tali circostanze sussistono al momento dell'accettazione del presente Accordo Quadro.

D

~

n

m

Lo Studio prende altresì atto che, ai sensi e per gli effetti del presente articolo, costituisce causa di incompatibilità con il presente Accordo Quadro l'assunzione di incarichi conferiti da terzi nei quali l'Azienda è anche solo potenziale controparte.

8. Clausola risolutiva espressa.

8.1 Clausola risolutiva espressa. Il mancato rispetto degli obblighi e dei termini previsti nei precedenti articoli 4.1 (Obblighi generali) lettere b), c), d), e), f) e g), 4.2 (Collaboratori e domiciliatari), 5.4 (Modalità di fatturazione e pagamento) e 7.2 (Incompatibilità) costituisce grave inadempimento dello Studio e, pertanto, comporterà la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ. e la conseguente revoca di tutti gli incarichi conferiti allo Studio dall'Azienda, con le modalità previste al precedente articolo 3.3.

9. Trattamento dei dati personali.

9.1 Trattamento dei dati personali. Per quanto concerne le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, cosiddetta normativa sulla *privacy*, lo Studio è a conoscenza che anche la gestione delle attività relative allo studio legale, in qualsiasi forma svolte, è soggetta ad una specifica disciplina in materia.

Per l'effetto ed a tale proposito, lo Studio riconosce che l'esecuzione del presente Accordo Quadro e dei singoli incarichi è soggetta a determinati adempimenti previsti dalla normativa sul trattamento dei dati personali e dichiara di essersi già adeguato alle previsioni di cui alla citata normativa vigente, in ogni caso obbligandosi ad adeguarsi ad ogni eventuale successiva modifica o integrazione che dovesse entrare in vigore e che fosse applicabile all'ambito di riferimento del presente Accordo Quadro.

Lo Studio, comunque, si impegna a raccogliere, conservare e trattare ogni dato relativo ai singoli incarichi ricevuti nel pieno rispetto della citata normativa, assumendosi ogni relativa responsabilità, nonché manlevando ed obbligandosi a tenere indenne l'Azienda da ogni pretesa di terzi in ordine alla violazione di detta normativa.

9.2 Informativa. Lo Studio rilascia all'Azienda la dichiarazione e l'informativa prevista nel documento allegato al presente Accordo Quadro sotto la lettera "D", onde costituirne parte integrante e sostanziale.





10. Efficacia.

Il presente Accordo Quadro produce i suoi effetti dalla data di accettazione dello stesso da parte dello Studio e disciplina tutti gli incarichi conferiti allo Studio dall'Azienda.

Per l'effetto, gli incarichi conferiti saranno integralmente disciplinati dal presente Accordo Quadro.

11. Legge applicabile e foro competente.

11.1 Legge applicabile. Il presente Accordo Quadro è regolato dalla legge Italiana.

11.2 Foro Competente. Ogni controversia nascente dall'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente Accordo Quadro, che non si sia potuta definire attraverso un'amichevole composizione sarà devoluta in via esclusiva alla competenza del Foro di Teramo.

12. Clausola finale.

12.1 Omnicomprensività. Il presente Accordo Quadro costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole e, comunque, letto attentamente il loro contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente sia singolarmente che nel loro insieme.

12.2 Forma delle modifiche. Qualunque modifica del presente Accordo Quadro non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto.

12.3 Invalidità ed inefficacia parziale. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del presente Accordo Quadro non comporta l'invalidità o l'inefficacia delle altre clausole dello stesso.

12.4 Omissioni o ritardi. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del presente Accordo Quadro da parte dell'Azienda non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione ordinaria.

12.5 Novazione generale. Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato da eventuali taciti accordi operativi, attuativi o integrativi,



come i singoli incarichi, restando inteso che in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

13. Allegati. Formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro i seguenti documenti allegati:

- Allegato "A": Elenco contenzioso pendente di cui all'articolo 4, lettera c);
- Allegato "B": Compensi a forfait;
- Allegato "C": Schema di rendicontazioni da allegare alla parcella di cui all'articolo 5.2;
- Allegato "D": informativa privacy;

Data, timbro e sottoscrizione per accettazione

* * * * *

Il sottoscritto _____ dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 cod. civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- 3.1 Recesso;
- 4.1 Obblighi dello Studio, lettere b), c), d), e), f), g) e h);
- 5.1 Compensi;
- 5.2 Maturazione dei compensi;
- 5.4 Modalità di fatturazione e di pagamento;



- 7.1 Non esclusiva;
- 7.2 Incompatibilità;
- 8. Clausola risolutiva espressa;
- 10. Efficacia;
- 11.1 Legge applicabile;
- 11.2 Foro Competente;
- 12.3 Invalidità ed inefficacia parziale;
- 12.5 Novazione generale.

Data, timbro e sottoscrizione per accettazione



* * * * *

Nel caso la presente proposta sia di Suo gradimento, La invitiamo ad accettarne integralmente i contenuti, apponendo la Sua sottoscrizione sia in calce al testo dell'Accordo, sia in calce all'approvazione espressa di clausole ai sensi degli articoli 1341 e 1342 cod. civ., nonché a farla pervenire all'Azienda a mani o a mezzo posta raccomandata/pec/corriere privato.

Decorso il termine assegnato senza che l'accettazione della presente proposta sia pervenuta all'Azienda nelle modalità sopra indicate, la stessa si intenderà revocata.

Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A.

Il Presidente

ing. Pietro Bozzelli



Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A.

L'Amministratore Delegato

dott. Pietro Pelagatti

